Codice A1906A

D.D. 7 settembre 2015, n. 577

L.r. 69/1978 e D.lgs. 42/2004 art. 146. Autorizzazione relativa all'ultimazione del progetto esecutivo "Interventi di riqualificazione naturalistico - ambientale della golena del fiume Po tramite attivita' di cava in localita' Baraccone del Comune di Casale Monferrato (AL)" presentato dalla Societa' Allara S.p.A.. Codice M216A.

Visto:

gli artt. 1 e 4 della 1.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza acquisita agli atti in data 8 aprile 2015 con la quale la Società Allara S.p.A. ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività estrattiva e relativo recupero ambientale, relativamente alla residua parte - di prevista durata biennale - del progetto complessivo (di durata originaria pari a 17 anni dal 2000 e pertanto di 12 anni dalla data della Valutazione positiva di Impatto Ambientale espressa con la DGR n. 3–7 del 9 maggio 2005), e alla completa attuazione dell'intervento - per una prevista durata pari a tre anni – e pertanto per una durata complessiva pari a 5 anni;

che la completa realizzazione del progetto complessivo dell'area, finalizzato sia all'attuazione delle previsioni dell'Ambito n. 4 del Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po attraverso modifiche non sostanziali, in conformità alla Deliberazione n. 501 – C.R. 12393 del 20 ottobre 1998, sia all'esecuzione di interventi con caratteristiche di ripristino ambientale e di costituzione di aree naturalistiche in area esterna e adiacente al suddetto Schema Grafico n. 4;

la precedente autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978 rilasciata con determinazione dirigenziale n. 222 del 5 agosto 2010 relativa alla realizzazione del terzo quinquennio del progetto generale con scadenza al 19 agosto 2015;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 3–7 del 9 maggio 2005 ai sensi dell'art. 12 della 1.r. 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero progetto "Intervento di riqualificazione naturalistico – ambientale della golena del fiume Po tramite attività di cava in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato";

il giudizio positivo di Incidenza del progetto sulla ZPS (Zona di Protezione Speciale – Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici), Codice IT1180028 Fiume Po – Tratto vercellese e alessandrino, entro la quale è compresa l'area di cava, espresso con nota n. 728 del 29 giugno 2010 dal Direttore dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta;

che non sussistendo alcuna modifica al progetto approvato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale la richiesta di rinnovo non necessita di preventive procedure di cui alla l.r. 40/1998;

che ai sensi del Piano d'Area del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982 - 4328 dell'8 marzo 1995, ai sensi dell'art. 3.10 delle "Norme di Attuazione" gli interventi estrattivi devono essere regolati da apposite convenzioni con l'Ente di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

la convenzione vigente tra la Società Allara S.p.A. e l'Ente di Gestione dell'Area Protetta stipulata con atto del 30 novembre 2005;

che la Giunta regionale con la DGR n. 33 – 6479 del 7 ottobre 2013 ha modificato l'art. 5 della convenzione quadro, a suo tempo approvata dalla Giunta regionale ed alla quale la convenzione vigente è riferita. La citata DGR ha modificato l'art. 5 definendo che: qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso, potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni, mentre la convenzione in essere prevede tale possibilità per soli 2 anni;

Preso atto:

della nota del 22 luglio 2015, agli atti prot. n. 11518 del 22 luglio 2015, e la successiva del 3 agosto 2015, con la quale l'Ente di Gestione dell'Area Protetta ha inviato la bozza di Convenzione tra l'Ente Parco e la Società Allara, condivisa tra i due soggetti, condivisione confermata dalla Società Allara con nota del 22 luglio 2015;

del verbale della riunione di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000 in data 11 maggio 2015, in cui la Conferenza, verificato il progetto, ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività estrattiva e relativo recupero ambientale, relativamente alla residua parte - di durata biennale - del progetto complessivo (di durata originaria pari a 17 anni dal 2000 e pertanto di 12 anni dalla data della Valutazione positiva di Impatto Ambientale espressa con la DGR n. 3–7 del 9 maggio 2005), e alla completa attuazione dell'intervento - per una durata pari a tre anni - e pertanto per una durata complessiva pari a 5 anni;

del parere favorevole espresso in sede di Conferenza di Servizi dall'Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (Parco Fluviale dei Po e dell'Orba), ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978;

del parere favorevole del Comune di Casale Monferrato espresso con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 13 maggio 2015;

del parere favorevole alle opere proposte espresso con la nota n. 5688 – 34.10.05/171 della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio pertanto come anche definito nella nota n. 9682/2015 / 8 int. del 9 giugno 2015 del Comune di Casale Monferrato, l'autorizzazione paesaggistica di durata quinquennale ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 sarà assorbita all'interno dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, conferita con la presente determinazione;

che la Società Allara S.p.A. ha presentato la documentazione richiesta in sede della sopraccitata riunione della Conferenza di Servizi, ed in particolare:

- la relazione di aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del d.lgs.
 117/2008 presentato in allegato all'istanza presentata nel 2010;
- l'accettazione della bozza di Convenzione da stipulare tra la società Allara S.p.A. e l'Ente di Gestione, in adeguamento alla DGR n. 33 6479 del 7 ottobre 2014, acquisita dall'Ente di Gestione con nota in data 22 luglio 2015;

- l'atto liberatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI, che esclude ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume;

relativamente alla garanzia prescritta ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società Allara S.p.A., a seguito di richiesta di adeguamento della polizza da € 1.779.000,00 (euro unmilione settecento settantanove mila/00) a € 1.824.000,00 (unmilione dtocento ventiquattro mila/00), ha presentato, in data 10 agosto 2015, la nuova polizza n. 2799674901 AG. 1670.00 della Sace BT Credit & Surety;

preso atto che la Società istante ha già presentato, in occasione delle precedenti domande di autorizzazione idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f l.r. 69/1978, può proporre all'Amministrazione istanza di coltivazione mineraria.

Considerato che:

l'approvazione del progetto può garantire al mercato le forniture ed i quantitativi di materiale di cava necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni, permettendo di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto, assicurando la continuità di gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

l'approvazione del progetto realizza la sistemazione definitiva della cava come proposta dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta.

Ritenuto pertanto che l'approvazione del progetto avviene a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di cava.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978 e l'art. 146 del d.lgs. 42/2004;

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000 e i pareri positivi espressi dal Magistrato per il Po, in data 21 novembre 2001 e dall'Autorità di Bacino del fiume Po, con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 2002, in ordine alla compatibilità del sopraccitato Documento di Programmazione delle Attività Estrattive con la pianificazione di bacino;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008:

determina

- 1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, la Società Allara S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, Regione Baraccone (PI 00414250068) è autorizzata, ai sensi della 1.r. 22 novembre 1978 n. 69 e dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, alla prosecuzione e all'ampliamento dell'attività estrattiva in località Baraccone del Comune di Casale Monferrato ed alla contestuale realizzazione degli interventi di riqualificazione naturalistico-ambientale progettati e previsti relativamente alla residua parte (di prevista durata biennale) del progetto complessivo e alla completa attuazione e ultimazione dell'intervento (di prevista durata triennale), per 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della presente determinazione.
- 2. La coltivazione e la riqualificazione naturalistico ambientale della cava devono essere attuate nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto, nella deliberazione della Giunta Regionale n. 3 7 del 9 maggio 2005 ai sensi dell'art. 12 della 1.r. 40/1998 e nella precedente autorizzazione emessa con determinazione dirigenziale n. 222 del 5 agosto 2010 e relativi allegati (disciplinari tecnici e monitoraggi ambientali), fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al DPR 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
- 3. L'inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
- 4. In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il "Piano di gestione dei rifiuti di estrazione" presentato in allegato al progetto.
- 5. Entro 30 giorni dalla comunicazione del presente atto la Società esercente è tenuta a stipulare la convenzione con l'Ente di Gestione dell'Area Protetta, secondo i contenuti della bozza allegata al presente atto (Allegato).
- 6. La garanzia presentata ai sensi dell'art. 7 co. III l.r. 69/1978, dell'importo pari a € 1.824.000,00 (euro unmilione ottocento ventiquattro mila/00), tramite polizza n. 2799674901 Ag. 1670.00 della Sace BT Credit & Surety è sostitutiva della fidejussione, presentata in ottemperanza alla precedente autorizzazione.
- 7. E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
- 8. La Società esercente è tenuta al pagamento delle "Tariffe del diritto di escavazione" di cui all'art. 6 della l.r. 14/2006, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 e per gli importi periodicamente aggiornati con deliberazioni della Giunta regionale.
- 9. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

La presente determinazione verrà inviata per conoscenza alla Provincia di Alessandria, al Comune di Casale Monferrato e all'Ente di Gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino (Parco Fluviale dei Po e dell'Orba), per i rispettivi compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della 1.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore dott. Stefano BELLEZZA

Visto Il Direttore Regionale dott. ssa Giuliana FENU

Allegato

RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI SABBIA E GHIAIA FINALIZZATA AL RECUPERO AMBIENTALE IN LOCALITÀ BARACCONE COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL)

CONVENZIONE

TRA

E

la ditta ALLARA S.p.A., rappresentata dall'arch. Giuseppe Balbo, in qualità di Legale rappresentante, nato a Torino il 4 aprile 1946 e domiciliato per la funzione presso la sede societaria, in strada Frassineto Po, 42 – Casale Monferrato (AL);

PREMESSO CHE

- la L.R. 22 novembre 1978 n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere", come modificata dalla L.R. n. 44/2000, prevede che l'Amministrazione Regionale provveda in merito alle attività estrattive ubicate in aree destinate a Parco Regionale o ad Aree Protette:
- con la L.R. n. 19/2009 è stato individuato il Sistema regionale delle aree protette;
- con deliberazione n. 981-4186 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po";
- con deliberazione n. 982-4328 dell'8/3/1995 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po (P.d.A.);

- · l'area su cui insiste la cava in oggetto è classificata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) come Area contigua della Fascia fluviale del Po tratto vercellese alessandrino e si colloca, ai sensi del Piano d'Area citato, all'interno della Fascia di Pertinenza Fluviale, nelle zone contrassegnate dalle sigle 78.A2 e 80.T;
- l'intervento di rinaturazione in oggetto rientra parzialmente in uno degli ambiti di rilievo territoriale su cui il Piano d'Area detta indirizzi progettuali di riferimento, attraverso apposite schede e schemi grafici illustrativi;
- · la scheda di riferimento è la n. 4 Comune di Casale Monferrato "Recupero naturalistico ed ambientale complessivo, con rimodellazione del bacino di cava esistente e bonifica delle aree di discarica", rispetto alle cui indicazioni la soluzione progettuale si è configurata come modifica "non sostanziale", in base a quanto sancito con la deliberazione C.R. n. 501 12393, in data 20/10/1998, quale interpretazione dell'art. 4.1, comma 5 delle Norme di attuazione del Piano d'Area;
- · la restante parte dell'area oggetto di intervento si trova al di fuori dell'ambito di rilievo territoriale testé richiamato, normato dalla scheda n. 4 del Piano d'Area, ma rientra in un progetto di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico, finalizzato alla riqualificazione naturalistico ambientale della golena del Fiume Po, promosso dall'Ente-Parco;
- le Norme di attuazione del Piano d'Area citato prevedono, all'art. 3.10, comma 2, per l'intervento di cui sopra, la stipula di una Convenzione tra la ditta esercente l'attività estrattiva e l'Ente-Parco e tale Convenzione deve prevedere, nel dettaglio, le modalità di prelievo degli inerti, la destinazione d'uso finale dell'area di intervento e della proprietà delle aree oggetto di asportazione, nonché, la destinazione finale degli impianti di trattamento e di lavorazione dei materiali estratti;
- la ditta ALLARA S.p.A. è proprietaria dei terreni, attualmente adibiti in parte alla realizzazione del progetto complessivo, in parte già sistemati precedentemente, in parte adibiti a seminativo e in parte adibiti a cantiere, individuati al N.C.T. del Comune di Casale Monferrato (AL) al Foglio 30, particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26 e 27, al Foglio 32, particelle 21, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 65, 66, 67, 68, 69 e 75, nonché al Foglio 61, particelle 79, 81, 83 e 84 per una superficie complessiva di ha 93.27.73;
- · la ditta ALLARA S.p.A. ha presentato un progetto di intervento integrato di valorizzazione naturalistica, connesso a un intervento estrattivo, che si collega morfologicamente e funzionalmente al grande bacino di cava preesistente, già realizzato dalla ditta ALLARA S.p.A., e al più limitato specchio d'acqua con annesse aree palustri, realizzato dalla ditta ELMA s.r.l., dei quali costituisce la prosecuzione ed il completamento;
- tramite l'operazione descritta sarà possibile raggiungere gli obiettivi fissati nella scheda
 n. 4 del Piano d'Area, per quanto concerne la parte estrattiva e la sistemazione definitiva

sotto il profilo ambientale e paesaggistico, coinvolgendo altresì un'ulteriore porzione di territorio di ragguardevoli dimensioni che consentirà di incrementare la biodiversità della zona e con essa il suo valore naturalistico:

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 14/7/1998 era stata espressa una prima valutazione positiva sulla progettazione preliminare, in quanto redatta sulla base delle "Linee di indirizzo" messe a punto dall'Ente-Parco, ed è stata formalmente fatta propria e promossa l'iniziativa, così come previsto dall'art. 3.10, comma 2, lett. a2) delle Norme di attuazione del Piano d'Area:
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 26/11/1998 erano state fornite alcune indicazioni progettuali tramite cui perseguire la massima biodiversità del sito e quindi creare il maggior numero di opportunità per gli organismi viventi che li si insedieranno, al fine di rispondere nel modo più efficace agli obiettivi di riqualificazione ambientale ed ecologica dell'area;
- con deliberazione n. 3–7 del 9 maggio 2005 la Giunta Regionale aveva espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/1998, comprensivo delle autorizzazioni ambientali e urbanistiche (D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. n. 20/1989), in merito all'istanza di "rinnovo dell'autorizzazione relativa all'attività estrattiva di sabbia e ghiaia, finalizzata al recupero ambientale, in località Baraccone del comune di Casale Monferrato", presentata dalla ditta ALLARA S.p.A. con sede in Casale Monferrato e oggetto della presente Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - La ditta ALLARA S.p.A., come da determinazione del Direttore della Direzione CAVE e MINIERA EL Gempetitività del Sistema Regionale n. ... del/2015 è autorizzata alla presecuzione dell'attività estrattiva in località Baraccone del comune di Casale Monferrato (AL) e alla contestuale realizzazione degli interventi di riqualificazione naturalistico-ambientale progettati e previsti nella terza e quarta fase del progetto generale in oggetto, fino al/.../2020, nell'ambito del completamento previsto nell'arco di 16 anni, a partire dal 16/5/2000 (data di stipula della prima Convenzione riferita all'intervento in oggetto).

- Art. 2 Fa parte integrante della presente Convenzione tutta la documentazione tecnica presentata dalla ditta ALLARA S.p.A. in allegato alle istanze, ai sensi delle L.L.R.R. n. 69/1978 (e s.m.i.), n. 20/1989 e n. 40/1998.
- Art. 3 I lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo la cronologia e le prescrizioni allegate alla determinazione del Diretto della D
- Art. 4 Con il progressivo completamento dei lavori di recupero ambientale nei singoli lotti, l'Ente-Parco potrà utilizzare gratuitamente, per i suoi compiti di istituto e previo accordo con la ditta ALLARA S.p.A., le aree che man mano si renderanno disponibili, senza attendere il perfezionamento del trasferimento della proprietà, rimanendo a carico della ditta ALLARA S.p.A. gli oneri di manutenzione per il buon attecchimento ed il governo della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea di nuovo impianto.

Quanto alla destinazione finale delle aree che sono state o che saranno sottoposte ad attività estrattive e di tutta l'area a servizio del cantiere (su cui insistono gli impianti di lavorazione degli inerti, i fabbricati di servizio e il materiale stoccato), si conviene di definire due fasi di cessione delle stesse a titolo gratuito all'Ente-Parco, con spese dell'atto e di registrazione a carico dell'Ente-Parco.

Per delimitare i confini catastali dell'area oggetto di cessione all'Ente-Parco, la ditta ALLARA S.p.A. posizionerà idonei caposaldi in cemento che costituiranno termini di riferimento.

Qualora il progetto complessivo approvato non sia conseguibile, in relazione al programma di coltivazione oggetto dell'autorizzazione stessa e di questa si dovesse chiedere il rinnovo, per il completamento del progetto complessivo, le obbligazioni di cui sopra dovranno essere adempiute entro sei mesi successivi alla scadenza della rinnovata autorizzazione, salvo l'ulteriore termine di cui all'art. 5 della presente.

Art. 5 - Qualora il progetto complessivo di coltivazione e di sistemazione finale dell'area non possa essere ultimato, a causa di comprovati e verificati impedimenti, nei termini previsti dal progetto stesso (pari a 12 anni dalla Valutazione di Impatto Ambientale, quindi 2017), potranno essere rilasciati rinnovi dell'autorizzazione per il completamento del progetto per un periodo complessivamente non superiore a 5 anni.

Conseguentemente, gli effetti stabiliti dalla presente Convenzione potranno essere prorogati per pari tempo (D.G.R. n. 9-5315 dell'8/2/2013).

La sistemazione di eventuali aree non scavate e ricomprese nel progetto complessivo approvato sarà concordata con l'Ente-Parco e il Comune di Casale Monferrato.

Art. 6 - Qualora in sede esecutiva si rendano opportune limitate e motivate modifiche alle previsioni contenute nel progetto, le stesse potranno essere ammesse, purché concordate preventivamente con la Commissione Tecnica di controllo, istituita ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della presente Convenzione, a condizione che:

- non comportino variazioni significative rispetto alla zonizzazione prevista;
- siano rese necessarie da specifiche condizioni verificate durante l'esecuzione dell'intervento (attecchimento degli impianti arborei, stabilizzazione dei livelli di falda, ecc.), in quanto comunque migliorative della qualificazione ambientale già prevista rispetto agli obiettivi del PdA;
- siano rese necessarie per garantire che le quantità di inerti previste dal progetto e considerate quale base di calcolo del corrispettivo dovuto ai soggetti pubblici indicati dalla Convenzione, vengano effettivamente conseguite: tutto ciò subordinato alla condizione che comunque, al termine dei lavori, vengano rispettate rigorosamente le quote finali previste dal progetto. A tale proposito, in qualità di specificazione di quanto sopra e con riferimento a ciascun lotto, qualora all'atto della lavorazione si evidenziasse che il volume complessivo del materiale oggetto di scotico superficiale eccedesse rispetto a quello stimato in fase di progetto, in corrispondenza delle sole parti destinate dal progetto ad essere mantenute al di sopra del piano di falda, verrà avviato un ribassamento del piano di lavorazione, in modo da compensare la potenziale riduzione del volume utile di inerte previsto dal progetto; tale eventualità comporterà comunque il successivo riporto, al di sopra dei piani di lavorazione ribassati, di una coltre di terreno vegetale, con spessore pari ad almeno 40-50 cm (misurato dopo assestamento), di materiale derivabile esclusivamente dallo scotico superficiale effettuato in loco all'inizio dell'attività estrattiva, in maniera tale ed a condizione assoluta da garantire, al termine dei lavori, il raggiungimento e il rispetto rigoroso delle quote finali previste dal progetto, favorendo nel contempo l'attecchimento e lo sviluppo della copertura vegetale.
- Art. 7 La ditta ALLARA S.p.A. è tenuta a impedire l'accesso all'area di cava con la messa in opera di barriere, in particolare presso le due entrate in prossimità delle due ex discariche comunali, a ovest dell'area, facilmente accessibili al bacino principale di cava.
- Art. 8 È fatta salva la possibilità, qualora si verifichino fatti dolosi o colposi che arrechino danno all'ambiente, dell'azione di risarcimento del danno ambientale promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Art. 9 La ditta ALLARA S.p.A. nomina direttore dei lavori il geom. Marco Butti, il quale dovrà produrre alla scadenza di ogni anno solare relazione tecnica a consuntivo degli interventi realizzati, da inviare all'Ente-Parco e al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive della Regione Piemente. Il direttore dei lavori è tenuto ad avvalersi di esperti, iscritti agli Ordini Professionali, per quanto concerne consulenze e relazioni relative a settori progettuali specifici.
- Art. 10 È fatto obbligo alla ALLARA S.p.A. di mettere a disposizione dei funzionari preposti al controllo dei lavori, tutti i mezzi necessari alle verifiche periodiche e comunque ritenute necessarie dagli Enti interessati.

Art. 11 - La ditta ALLARA S.p.A. si impegna, al termine di ogni anno solare, a titolo di contributo alla spesa, per gli interventi finalizzati agli scopi previsti dalla legge istitutiva e dagli strumenti di pianificazione del territorio protetto, a versare all'Ente-Parco la somma di € 0,21 (zero virgola ventuno) per ogni metro cubo estratto, adeguata biennalmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

Tale somma è dovuta in relazione alla capacità estrattiva di materiale inerte riconosciuta dalla determinazione autorizzativa di cui in premessa. La corresponsione delle somme di cui sopra è commisurata al periodo previsto per il completamento del progetto estrattivo e suddivisa pertanto in rate annuali di importo equivalente, da corrispondersi entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal primo anno utile di efficacia della presente Convenzione, proseguendo con la modalità adottata finora. Nel caso in cui esigenze di mercato determino un più rapido esaurimento dell'intervento, la somma residua sarà corrisposta entro il periodo di mesi tre dalla comunicazione di avvenuta ultimazione delle operazioni di realizzazione del progetto estrattivo. Nel caso invece venga concessa una proroga, le somme già corrisposte in più rispetto alle quantità effettivamente estratte saranno conteggiate anche con riferimento all'autorizzazione di proroga.

Nel caso di sopravvenienza di legge statale o regionale che stabilisca l'obbligo del versamento di contributo ai soggetti che la legge stessa indicherà, l'impegno convenzionale di cui al precedente comma si intenderà automaticamente risolto per il necessario adeguamento a quello di legge.

- Art. 13 L'esecuzione completa e regolare delle opere secondo la cronologia di progetto sarà soggetta a controllo tecnico da parte dell'Ente-Parco e del Settore Programmazione de Monitoraggio Attività Estrattive della Regione Piemonte, e dovrà risultare da apposito verbale di verifica redatto in sede di sopralluogo.

Viene inoltre istituita una Commissione Tecnica di controllo in cui saranno rappresentati il Settore regionale Programmazione e Mobiltoraggio Attività Estrattive, l'Ente-Parco, il Comune di Casale Monferrato e il Direttore dei lavori.

Art. 14 - Al termine dell'intervento, la ditta ALLARA S.p.A. si impegna alla rimozione di tutti gli impianti per la lavorazione degli inerti e delle strutture tecniche, strutturali e infrastrutturali presenti in cantiere, in accordo con quanto previsto dal progetto con

l'eventuale eccezione per gli edifici, che saranno oggetto di verifica da parte dell'Ente-Parco entro la scadenza dell'autorizzazione del progetto generale in oggetto.

Fin d'ora la ditta Allara S.p.A., si impegna a far eseguire da ditta specializzata una verifica annuale, così come sta glà facendo, sulle condizioni delle coperture in fibrocemento-amianto e a sostituirle immediatamente nel caso in cui siano concessi finanziamenti da parte degli Enti o nel caso in cui le indagini annualmente condotte lo prescrivano.

Dal canto suo, allo scopo di favorire e sostenere l'attuazione del progetto, l'Ente-Parco si impegna a rilasciare eventuali pareri autorizzativi funzionali alla realizzazione di strutture richieste da eventuali future norme concernenti la sicurezza dei lavori o finalizzate ad una migliore lavorazione e commerciabilità del materiale estratto.

Le suddette strutture sono da considerare precarie e conseguentemente dovranno anch'esse essere smantellate a fine lavori e l'area interessata dovrà essere recuperata secondo il Progetto complessivo approvato.

- Art. 15 Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione sostituisce le precedenti stipulate in occasione del rilascio delle autorizzazioni regionali.
- Art. 16 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla giurisdizione del Foro di Alessandria.
- Art. 17 La presente Convenzione mantiene la propria efficacia in relazione a eventuali rinnovi, in applicazione dell'art. 5 della presente Convenzione, per il completamento del progetto complessivo approvato.
- Art. 18 La presente Convenzione fa salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 della L.R. n. 69/1978 (e s.m.i.) in materia di Polizia Mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.

La presente Convezione sarà registrata con spese a carico della ditta ALLARA S.p.A.

Per l'Ente-Parco (Il Direttore – dott. Dario Zocco)
Per la ditta ALLARA S.p.A. (II Legale Rappresentante – arch. Giuseppe Balbo)
et 90 100 1000

Valenza, 2015